DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1298

Legge Regionale n. 36/2008 e ss.mm.ii.; DGR n. 72/2015. Fortore Energia Spa; Cessione quota di partecipazione della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

Com'è noto la L.R. n. 36/2008 e ss.mm.ii. ha disposto la soppressione delle Comunità Montane e la successione della Regione Puglia nei rapporti giuridici ed amministrativi in essere presso le medesime Comunità, ad eccezione di talune fattispecie specificamente individuate.

In questo quadro, rileva che le soppresse Comunità Montane del Gargano, della Murgia Barese Nord-Ovest, dei Monti Dauni Settentrionali e dei Monti Dauni Meridionali detenevano partecipazioni in società e consorzi che, in ragione di quanto disposto dalla citata normativa, sono state acquisite al patrimonio della Regione Puglia. Infatti, con provvedimenti diversi (DD.GG.RR. n. 1906/2013 relativa alla Comunità Montana del Gargano, n. 1909/2013 relativa alla Comunità Montana della Murgia Barese Nord-Ovest, n. 1910/2013 relativa alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali e n. 1911/2013 relativa alla Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali), la Giunta Regionale, nel prenderne atto, disponeva che la successiva destinazione delle partecipazioni di che trattasi sarebbe stata disciplinata "tramite il competente Servizio Controlli".

Nel contesto su descritto ed in esecuzione della D.G.R. n. 72 del 03.02.2015 "Legge Regionale n. 36/2008 e ss.mm.ii.; DDGGRR nn. 1906-1909-1910-1911/2013. Soppressione delle Comunità montane; L. n. 244/2007, L. n. 147/2013, L. n. 190/2014 - Adempimenti", il dirigente dell'allora Servizio Controlli ha avviato le procedure finalizzate alla dismissione delle suddette partecipazioni; tanto sulla base di quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 72/2015, dei vincoli e divieti posti dalla vigente normativa nazionale e regionale e con riferimento a quanto previsto dagli statuti regolanti le suddette Società e Consorzi.

Tra le partecipazioni detenute dalle soppresse Comunità Montane, la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali era titolare di una partecipazione al capitale sociale della società Fortore Energia Spa, pari a n. 2.500 azioni; in ragione di quanto disposto dalla citata normativa, la stessa è stata acquisita al patrimonio della Regione Puglia. La D.G.R. n. 72/2015, in particolare, delibera di esercitare in prima istanza il recesso, ai sensi dell'art. 1 comma 569 della Legge n. 147/2013, per la partecipazione detenuta nella Fortore Energia S.p.A.

Nelle more del procedimento di formalizzazione del trasferimento del titolo azionario con le conseguenti annotazioni sul Libro dei Soci e al Registro delle imprese per le variazioni conseguenti, in data 27 marzo 2015 l'Assemblea straordinaria della Fortore Energia SpA procedeva a modificare l'art. 9 dello statuto societario, rubricato "Circolazione delle azioni e limitazioni"; in particolare, al punto 9.3 è stato disciplinato che "in caso di trasferimento delle azioni per successione mortis causa o in qualunque altra ipotesi di successione ex lege che determini il subentro di altro soggetto sia esso pubblico o privato, nella posizione di socio estinto, è attribuito agli altri soci il diritto di acquistare le azioni di titolarità di socio deceduto o estinto (e nella cui posizione dovrebbe subentrare il successore) ad un prezzo determinato secondo i criteri sanciti dal codice civile e art. 38.2 del presente Statuto. Una volta verificatosi l'evento - naturale o legale - dal quale deriva la successione e determinato il prezzo delle azioni ai sensi degli articoli del codice civile e l'art. 38 del presente statuto, gli altri soci possono esercitare il diritto di acquisto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione - per via telematica o a mezzo raccomandata a.r. - del prezzo delle azioni così determinato, indirizzando al successore (e per conoscenza alla società) formale richiesta di acquisto. L'art. 38 dello statuto prevede la determinazione

del valore delle azioni in base alle risultanze della situazione patrimoniale della società riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso del socio.

Successivamente, con nota prot. n. 369 del 27 maggio 2015, il dirigente dell'allora Servizio Controlli ha richiesto alla società Fortore Energia Spa la trasmissione della documentazione necessaria ad esercitare i diritti/doveri di socio, ivi compresi quelli relativi alla cessione della partecipazione detenuta dalla Regione Puglia, in ragione del subentro nei rapporti giuridici ed amministrativi disposti dalla L.R. n. 36/2008 e s.m.i.. Tale documentazione è stata acquisita dal Servizio Controlli per il tramite della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali (Statuto vigente, Visura camerale della Società e bilanci relativi agli esercizi 2012 e 2013). In data 3 agosto 2015 sempre dalla Comunità Montana è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2014 a seguito della quale, con PEC in pari data, il Servizio Controlli ha richiesto alla Società di ricevere la relativa documentazione. In data 5 agosto la Società riscontrava la PEC del Servizio, rappresentando che poiché la Regione Puglia non risultava da visura camerale tra i soci (risultando invece la Comunità Montana), la richiesta non poteva essere evasa, "essendo l'approvazione del bilancio atto meramente interno spettante esclusivamente ai soci".

Allo stato attuale, difatti, non essendosi conclusa la procedura di formalizzazione del trasferimento del titolo azionario, la proprietà della società Fortore Energia Spa risulta così ripartita:

Azionista	Nr azioni	Capitale sociale	% partecipazione
Comunità Montana dei Monti Dauni settentrionali	2.500	25.000	0,125%
Holding Fortore Energia S.p.A.	1.997.500	19.975.000	99,875%
totale	2.000.000	20.000.000	100%

Il trasferimento delle titolarità delle azioni dalla soppressa Comunità Montana alla Regione Puglia comporterebbe, quindi, l'applicazione del novellato art. 9 dello Statuto, ovvero la società Holding Fortore Energia S.p.A. avrebbe il diritto di acquistare le azioni di titolarità del socio estinto. La Holding, tra l'altro, è sempre stata interessata all'acquisizione della quota di partecipazione della Comunità Montana, inviando alla stessa diverse proposte di acquisto, l'ultima delle quali il 09.10.2012 per un prezzo di 175.620,00 euro.

Considerato che la volontà della Regione Puglia, ai sensi della DGR 72/2015, è quella di esercitare il recesso per la partecipazione detenuta nella società Fortore Energia Spa, l'applicazione dell'art. 9 dello Statuto, nonostante sia stato modificato successivamente alla L.R. 36/2008, non contrasta con la finalità ultima della Regione, ovvero quella di uscire dalla compagine sociale della società.

Per tale motivo, con verbale del 28/11/2016 è stato convenuto tra il Dirigente dell'allora Servizio Controlli e il Commissario Liquidatore Unico delle Comunità Montane, che quest'ultimo dovesse accertare la disponibilità del socio di maggioranza della Fortore Energia SpA, nel quadro di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale, di subentrare nella titolarità della quota di che trattasi. La Holding Fortore Energia SpA, con nota del 16.03.2017 ha confermato alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali la sua proposta di acquisto del 09.10.2012 della partecipazione per il corrispettivo di euro 175.620,00.

Dal punto di vista normativo, l'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica", prevede, al comma 2, che "In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare

riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto".

La cessione della suddetta partecipazione rappresenta, di fatto, un caso eccezionale in quanto, in base all'art. 9 dello statuto sociale, che prevede il diritto di prelazione a favore degli altri soci, la partecipazione potrebbe essere ceduta solamente alla Holding Fortore Energia Spa, unico altro socio. La negoziazione diretta con il singolo acquirente, nella fattispecie, è relativa pertanto unicamente al prezzo di vendita e non anche alla scelta del contraente, in quanto la cessione della partecipazione può avvenire unicamente a favore della Holding.

Con riferimento al prezzo di vendita, la proposta effettuata dalla Holding Fortore Energia Spa appare conveniente dal punto di vista economico ed il prezzo di vendita congruo in quanto superiore sia al valore nominale della partecipazione detenuta, pari a 25.000,00 euro, che al valore della quota parte del patrimonio netto della società sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato in Camera di Commercio, pari a 122.806,69 euro. Inoltre il prezzo di vendita, 175.620,00 euro, risulta superiore al valore della quota parte del patrimonio netto della società dal 2009 ad oggi, come risulta dalla tabella seguente:

Anno	P.N.	% di partecipazione	Valore a PN
31.12.2015	98.245.348	0,13%	122.806,69
31.12.2014	100.846.521	0,13%	126.058,15
31.12.2013	123.744.662	0,13%	154.680,83
31.12.2012	121.490.442	0,13%	151.863,05
31.12.2011	124.241.362	0,13%	155.301,70
31.12.2010	133.886.821	0,13%	167.358,53
31.12.2009	130.107.747	0,13%	162.634,68

L'operazione appare, quindi, economicamente conveniente in quanto consente di realizzare una importante plusvalenza dalla cessione della partecipazione, cedendo la partecipazione ad un valore maggiore rispetto al valore nominale ed al corrispondente valore del patrimonio netto della società.

Alla luce di tali aspetti, la cessione della quota di partecipazione alla società Holding Fortore Energia S.p.A. appare conforme sia allo statuto societario che all'art. 10 del D.Lgs. 175/2016.

Si dà atto che gli atti conseguenti dovranno essere adottati dal Commissario Liquidatore della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, in quanto le azioni risultano ancora intestate alla stessa.

Il Presidente propone, quindi, alla Giunta di deliberare.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, lett. K della L.R. n. 7/97.

## COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

La successiva attuazione della presente deliberazione, in relazione all'effettivo perfezionamento della procedura di dismissione, comporta un'entrata per euro 175.620,00, da introitare al capitolo di bilancio 5010100 "Entrate da dismissioni societarie".

Con successivo atto dirigenziale la Sezione *Raccordo al sistema regionale* provvederà nel corrente esercizio finanziario all'accertamento contabile.

## **LA GIUNTA**

udita la relazione del Presidente proponente; viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto di:

- 1) di dare mandato al Commissario Liquidatore Unico delle Comunità Montane di porre in essere tutti gli atti necessari alla dismissione della partecipazione della ex Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali nella società Fortore Energia SpA, dandone preventiva comunicazione alla stessa, alla società Holding Fortore Energia SpA ad un prezzo di vendita di euro 175.620,00, giuste disposizioni di cui alla L.R. n. 36/2008 e ss.mm.ii., nonché nel più ampio quadro del D.Lsg. 175/2016;
- di dare mandato al Commissario Liquidatore Unico di riversare la somma introitata alla Regione Puglia, subentrata in tutti i rapporti giuridici della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali ai sensi della L.R. n. 36/2008;
- 3) di notificare il presente provvedimento al Commissario Liquidatore Unico delle Comunità Montane, alla società Fortore Energia SpA e alla società Holding Fortore Energia SpA;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano